PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

# Art. 10

## Contributi per le case di coltivatori diretti

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, non più in vigore dal 11 maggio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura |
| Estremi | Legge 2 giugno 1961, n. 454 |
| Titolo | II — Provvedimenti per l'incremento della produttività in agricoltura |
| Capo | II — Provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende |
| Sezione | I — Contributi e mutui per opere di miglioramento fondiario |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-10-contributi-per-le-case-di-coltivatori-diretti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it